



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 3393

Rif.:

Allegati:

Roma, 27 dicembre 2006

Alle Direzioni Regionali  
Loro Sedi

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
Loro Sedi

Agli Uffici delle Dogane  
Loro Sedi

All'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi  
Doganali e Accise – Laboratori Chimici  
SEDE

All'Area Centrale Affari Giuridici e  
Contenzioso  
SEDE

All'Area Centrale Personale Organizzazione e  
Informatica  
SEDE

All'Area Centrale Amministrazione e Finanza  
SEDE

All'Area Centrale Relazioni Internazionali  
SEDE

All'Area Centrale Tecnologie per  
l'Innovazione  
SEDE

All'Ufficio Audit Interno  
SEDE

All'Ufficio Pianificazione Strategica  
SEDE

All'Ufficio Antifrode  
SEDE

Al S.A.I.S.A  
SEDE

e p. c.

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali  
Via Pastrengo, 22

ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico  
ROMA

Al Ministero del Commercio Internazionale  
Dir.ne Politica Commerciale e Gestione  
Regimi Scambi  
Dir.ne Sviluppo Produttivo

ROMA

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Dir.ne Politiche Comunitarie e Internazionali

ROMA

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio Operazioni

ROMA

Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario

ROMA

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero

ROMA

All'Agenzia delle Entrate

SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
Italiana

V.le dell'Astronomia 30 ROMA

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura Italiana

Via Vittorio Emanuele II ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana  
del Commercio e del Turismo

Via G. Belli 2 ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Agricoltura  
e Artigianato

P. zza Sallustio 31 ROMA

Alla Confederazione Generale del Traffico e  
dei Trasporti

Via Panama 62 ROMA

Alla Società Italiana Cauzioni  
Via Crescenzo 12 ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale  
Sez. Italiana  
Via XX Settembre 5 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali  
Via XX Settembre 3 ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali – Via Postumia, 3  
ROMA

All'Associazione Nazionale Centri di  
Assistenza Doganale – Ufficio di Presidenza  
Via Traversa, 3 LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di  
Spedizioni Internazionali  
Via Emilio Cornalina, 19  
MILANO

OGGETTO: “Allargamento” dell’Unione europea nel 2007. Atto di adesione della Romania e della Bulgaria - Misure doganali transitorie.

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 18), è stata data ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea.

L’ulteriore tappa del processo di allargamento dell’U.E. si attuerà, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del predetto Trattato.

In funzione di tale “ampliamento” i competenti Servizi comunitari hanno diramato il documento di informazione TAXUD/1661/2006 del 7 dicembre 2006, nel quale sono riportate le informazioni per gli Uffici doganali, gli operatori economici e le altre parti interessate ai riflessi di carattere doganale che tale allargamento comporta, focalizzando l’attenzione sulle disposizioni “transitorie” concernenti le operazioni doganali in corso al 1° gennaio 2007.

Tale documento, che si allega sia nel testo pubblicato dalla Commissione Europea in inglese (**All. 1**) e in francese (**All. 2**), che nel testo tradotto in italiano da questa Agenzia (**All. 3**), pur non avendo valore legale, costituisce secondo le stesse indicazioni dei Servizi Comunitari un importante strumento di ausilio per gli Stati membri, permettendo di rendere omogeneo nell'intero territorio doganale comunitario il trattamento delle operazioni nella fase di transizione.

Al riguardo, si ritiene comunque utile fornire di seguito alcune indicazioni sia per quanto concerne i principi generali statutiti nell'Atto di adesione che, in modo più specifico, sulle misure transitorie indicate nel suddetto documento TAXUD.

Per quanto riguarda il contesto generale, continuano ad applicarsi i medesimi principi già affermati in occasione del precedente allargamento dell'Unione Europea a 25 Stati membri.

Infatti, l'Atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania prevede che alla data del 1° gennaio 2007 le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati vincolano i nuovi Stati membri, in applicazione del principio dell' "acquis comunitario".

Lo stesso Atto di adesione stabilisce, inoltre, che le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati si applicano nei nuovi Stati membri alle condizioni previste dall'Atto di adesione medesimo (es. applicazione dei Trattati così come modificati dall'Atto di adesione, applicazione di misure transitorie etc).

Ne deriva che le merci le quali, al momento dell'adesione, si trovano in libera pratica nella Comunità o in un nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell'insieme della Comunità allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell'adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare il carattere comunitario dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti beneficino ingiustificatamente dell'adesione.

Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell'entrata in vigore dell'adesione e conclusi dopo tale momento, restano soggetti alla vigente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro.

Per quanto riguarda, in particolare, le misure doganali transitorie indicate nel citato documento predisposto dai Servizi della Commissione, le stesse ricalcano

sostanzialmente quanto già previsto in occasione dell'adesione dei dieci Stati membri avvenuta nel 2004 .

Si richiamano, pertanto, i chiarimenti forniti in merito a tali misure nella circolare n. 21/D del 7 aprile 2004.

Si ritiene comunque utile precisare quanto segue:

- 1) per quanto riguarda l'istituto doganale dell'origine delle merci:
  - il certificato EUR 1 ovvero la dichiarazione su fattura rilasciata prima del 1° gennaio 2007 è accettata, sotto determinate condizioni, come prova del carattere di "prodotto originario" e non come prova di origine preferenziale. Inoltre, le prove di origine preferenziale rilasciate da Paesi terzi verso quelli della Comunità allargata a 27 Stati membri, nel contesto di Accordi preferenziali conclusi con i due nuovi Stati membri (Bulgaria e Romania), possono essere accettate ai fini della preferenza daziaria in taluni casi specifici richiamati nel documento TAXUD/1661/2006 del 7 dicembre 2006;
  - nell'ambito dei rapporti con la Turchia, le disposizioni di cui alla Circolare n.21/D del 7 aprile 2004 sono applicate *mutatis mutandis* anche nel nuovo contesto dell'U.E. allargata a 27 Paesi;
- 2) per quanto riguarda i regimi doganali:
  - i regimi sospensivi accessi prima del 1° gennaio 2007 e non ancora appurati dopo tale data devono essere definiti secondo le regole previste dalla normativa comunitaria a prescindere dallo status dei Paesi coinvolti (vecchi stati membri, nuovi stati membri, paesi terzi);
  - nell'ipotesi in cui all'atto dell'appuramento di un regime doganale economico, sorga un debito doganale questo deve essere determinato secondo le regole tariffarie nazionali previste nello Stato di nuova adesione all'atto del vincolo della merce al regime (art.121 Reg.to CEE 2913/92). I dazi doganali riscossi sono considerati risorse proprie della Comunità e su questi sono calcolati gli interessi compensatori (art.519 Reg.to CEE 2454/93) a partire dalla data di adesione;
  - le merci vincolate ad un regime doganale economico prima della data di adesione in uno dei nuovi Stati membri possono però essere immesse in libera pratica dopo la data di adesione senza pagamento

dei dazi doganali se viene presentata una prova dello status comunitario della merce;

- in virtù dell'atto di adesione non sono più necessarie le autorizzazioni ai regimi doganali economici per gli scambi tra vecchi e nuovi Stati membri e tra nuovi Stati membri;
  - le autorizzazioni di perfezionamento attivo, passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, diverse da quelle di cui sopra, rilasciate nei nuovi Stati membri prima dell'adesione restano valide al massimo per 1 anno dalla data di adesione (se non ancora scadute), con l'obbligo però di conformare da tale data le modalità di applicazione di tali autorizzazioni alla normativa comunitaria.
- 3) in ordine alle misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione Europea di Bulgaria e Romania, di cui all'allegato 1 del documento TAXUD/1661/2006, restano valide le istruzioni già fornite con la citata circolare 21/D del 7 aprile 2004, precisando che la Direttiva comunitaria 2006/98/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 363 del 20 dicembre 2006) ha modificato l'articolo 28 septuagesima della sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) con il quale sono stabilite le misure transitorie applicabili nel contesto della nuova adesione all'UE alla data del 1° gennaio 2007.
  - 4) lo stesso dicasi per le misure transitorie riguardanti le procedure relative alla accise, per le quali restano valide le istruzioni già impartite con la citata circolare 21/D del 7 aprile 2004, coerenti con le precisazioni contenute nell'allegato 2 del documento TAXUD/1661/2006 del 7 dicembre 2006.
  - 5) per quanto attiene alla contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio dei dazi all'importazione, dal 1 gennaio 2007 tali procedure sono effettuate alle condizioni stabilite dagli articoli da 201 a 242 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 e dagli articoli da 859 a 912 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993. Qualora i nuovi Stati membri debbano procedere a recuperi e/o rettifiche a rimborsi o a sgravi di dazi relativamente ad obbligazioni doganali insorte prima del 1° gennaio 2007, gli stessi procedono conformemente alla legislazione nazionale vigente prima

della adesione, tenendo anche conto dell'eventuale, diverso limite di tempo previsto per il recupero.

- 6) in ordine alle informazioni vincolanti in materia di tariffa (ITV) e di origine (IVO), l'Atto di adesione non prevede misure transitorie. Di conseguenza, per i nuovi Stati membri dette informazioni, rilasciate sulla base della legislazione nazionale prima dell'adesione, cessano di avere carattere giuridicamente vincolante a decorrere dal 1° gennaio 2007. Sempre a partire da detta data, i nuovi Stati membri possono, in base all'art.12 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, rilasciare informazioni vincolanti sia in materia tariffaria, sia in materia di origine, valide nella Comunità allargata. Per i vecchi Stati membri, le rispettive informazioni vincolanti divengono applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data di adesione. Tuttavia, nel caso in cui vengano utilizzate componenti o manodopera dei nuovi Stati membri per la produzione di merci per le quali sono state fornite informazioni vincolanti in materia di origine, è necessario modificare tali informazioni tenendo conto del nuovo contesto dell'Unione Europea.

Inoltre, si ritiene utile far presente che dal 1° gennaio 2007 vengono eliminati i controlli e le formalità per i bagagli a mano e per quelli registrati delle persone che effettuano voli o traversate marittime tra i due nuovi Paesi aderenti e quelli dell'Unione Europea.

In relazione a quanto precede, devono essere avviate le opportune iniziative per riorganizzare le procedure di settore e il servizio passeggeri delle strutture portuali ed aeroportuali in modo da gestire il traffico da e verso i nuovi Stati membri come traffico comunitario.

Con l'occasione, si fa presente, altresì, che per quel che concerne le misure transitorie del regime del transito comunitario/comune la Commissione Europea, attraverso la banca dati comunitaria "CIRCA", ha diramato due documenti di lavoro.

Il primo di tali documenti TAXUD/1660/2006 rev. 1 (**All. 4**), tradotto in italiano da questa Agenzia, reca alcune informazioni relative alle garanzie ed ai documenti utilizzati nel transito.

Il secondo documento (**All. 5**), riporta indicazioni in merito all'organizzazione dell'Amministrazione doganale rumena e alle procedure

utilizzate per quanto attiene la gestione del regime del transito comunitario/comune.

Per quel che riguarda l'Amministrazione doganale bulgara, allo stato, non sono pervenuti elementi di informazione, benché questi siano stati richiesti alla Commissione Europea.

Sarà cura di questa Agenzia provvedere ad inviarli non appena in possesso.

Codeste Direzioni regionali sono pregate di dare la massima diffusione al sopraccitato documento TAXUD/1661/2006, relativo alle misure sopra indicate ed ai documenti concernenti il transito comunitario/comune.

Si prega inoltre di segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente sulla pratica attuazione delle misure transitorie sopra indicate, non mancando, altresì, di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle stesse da parte dei dipendenti uffici

Gli allegati alla presente nota sono reperibili sul sito internet di questa Agenzia unitamente alla presente direttiva.

[www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
dr.ssa Cinzia Bricca